

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E

L'AMBIENTE (nel seguito denominato "ENEA"), con sede legale in Roma,

Lungotevere Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA

00985801000), nella persona del Direttore Generale, Ing. Giovanni LELLI,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

FEDERCASA, con sede legale in Roma, Via Cavour 179/a, (Codice Fiscale

02468630583), rappresentata dal Sig. Luciano Cecchi, in qualità di

Presidente, domiciliato per la carica in Roma, Via Cavour 179/A.

E

La **ESCOITALIA S.p.A.** (nel seguito denominata "ESCOITALIA"), con

sede legale in Siena, Via Nino Bixio 15, (Codice Fiscale 07912930638),

rappresentata dal Sig. Claudio G. Ferrari, in qualità di Presidente del CDA,

domiciliato per la carica presso la sede sociale.

PREMESSO CHE

• l'ENEA è un ente pubblico operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie (artt. 2 e 3 D. Lgs. 257/2003), con il compito di:

- promuovere ed effettuare attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, diffondere e trasferire i risultati della ricerca ottenuti, nonché svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo;
- curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e

	dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;	
	- promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa	
	la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei	
	settori dell'energia, dell'ambiente e delle tecnologie innovative;	
	- valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti	
	economici e sociali, nelle aree tematiche di competenza;	
	- promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica	
	del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, stimolando	
	la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello	
	sviluppo durevole;	
	• l'ENEA, per lo svolgimento delle predette attività e funzioni, può – ai	
	sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 257/2003, stipulare	
	convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati interessati;	
	• FEDERCASA, negli interessi dei propri associati, partecipa alla	
	definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa,	
	promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo	
	dell'edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità	
	dell'abitare e della vita sociale; lavora per migliorare l'efficacia della	
	gestione del patrimonio immobiliare pubblico; rappresenta gli associati	
	nelle organizzazioni nazionali e internazionali. In questa prospettiva	
	aderisce a varie associazioni e istituti di ricerca nel settore dell'edilizia e	
	dell'urbanistica;	
	• FEDERCASA intende promuovere lo sviluppo di interventi di efficienza	
	energetica, di generazione distribuita e di utilizzo di fonti rinnovabili di	
	energia presso i propri associati ed individuare aree pilota a livello locale,	

in cui intraprendere significativi interventi per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, al fine di diffondere una nuova cultura della costruzione e della ristrutturazione; in questo spirito, FEDERCASA si impegna a promuovere e diffondere presso tutti i propri associati i Progetti che, attraverso gli Accordi di Collaborazione di cui all'Art.5 del Presente Protocollo, essa svolgerà con ognuno di essi.

- La ESCOITALIA è stata costituita nel maggio 2002 con il preciso scopo di sviluppare le tematiche connesse all'efficienza energetica, coinvolgendo direttamente o attraverso società partecipate vari soggetti del mondo energetico, quali associazioni rappresentative delle PMI, dell'ambientalismo, dei consumatori e dei distributori di energia, anche attraverso l'uso delle tecniche del "finanziamento tramite terzi" di cui alla Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993;
- la ESCOITALIA è in grado di intervenire attraverso una rete territoriale partecipata su tutto il territorio nazionale a mezzo di sue strutture locali, regionali o provinciali, al fine della realizzazione, tramite la metodologia del "finanziamento in conto terzi" dei progetti intrapresi;
- tra FEDERCASA e ESCOITALIA è stata stipulata in data 9 maggio 2005 una convenzione finalizzata alla individuazione dei più appropriati interventi di efficienza energetica su tutto il patrimonio di proprietà degli associati FEDERCASA
- tra l'ENEA e la ESCOITALIA è stata stipulata una convenzione in data 10/11/2005, avente ad oggetto lo svolgimento di attività in collaborazione finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzo razionale dell'energia;
- l'ENEA e FEDERCASA (già ANIACAP) hanno già efficacemente

collaborato in passato stipulando, nel dicembre 1988, un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto attività di collaborazione in merito a programmi di sviluppo, dimostrazione, qualificazione e trasferimento di tecnologie per il razionale utilizzo dell'energia nel settore dell'edilizia abitativa e dei relativi servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Disciplina delle attività in collaborazione)

Le attività che ENEA, FEDERCASA ed ESCOITALIA svolgeranno in esecuzione e nell'ambito del presente Protocollo saranno disciplinate dalle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo;
- nei singoli Accordi di collaborazione (redatti secondo lo schema allegato sotto la voce "Accordo di collaborazione" che ne costituisce parte integrante e sostanziale), di cui al successivo art. 5;
- nella Carta europea dei Ricercatori nonché nel codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005;
- nella disciplina che regola il funzionamento di ENEA, FEDERCASA ed ESCOITALIA;

- in tutte le disposizioni di legge applicabili.

ART. 3

(Oggetto del Protocollo)

Oggetto del presente Protocollo è la definizione dei termini e delle condizioni che disciplineranno lo svolgimento, da parte di ENEA, FEDERCASA ed ESCOITALIA di attività di ricerca, sviluppo, realizzazione di prototipi, qualificazione e formazione e diffusione sull'efficienza energetica, finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzo razionale dell'energia, in particolare nel settore dell'edilizia abitativa e dei relativi servizi, come individuati dal Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 4.

Le specifiche attività di cui al presente Protocollo saranno regolate da appositi accordi di collaborazione come previsti al successivo art. 5.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 4

(Comitato Tecnico)

Viene istituito un Comitato Tecnico (nel seguito denominato "Comitato"), in carica per tutto il periodo di durata del presente Protocollo, avente i seguenti compiti:

- individuare specifici temi di interesse comune (di seguito denominati "Progetti"), che possano costituire oggetto di attività in collaborazione tra le Parti, in esecuzione del presente Protocollo;
- esaminare e valutare preventivamente le proposte di ricerca provenienti dalle Parti, indicando eventuali approfondimenti e/o integrazioni ai Progetti;

- valutare opportunità di finanziamento, a livello nazionale e/o comunitario e/o internazionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione e formazione previste nell'ambito di ciascun Progetto;
- definire, per ciascun Progetto, i relativi termini e le condizioni di svolgimento;
- monitorare l'andamento delle attività in corso di svolgimento, in esecuzione dei Progetti;
- valutare l'opportunità di far partecipare eventuali terzi alle attività previste nell'ambito di ciascun Progetto;
- valutare l'utilità di costituire, di comune accordo, gruppi di lavoro per lo studio e la definizione di specifiche problematiche. A tal riguardo, nello svolgimento delle attività sopraelencate, il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'ENEA, di ESCOITALIA e/o di FEDERCASA aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche di ricerca e di sviluppo di comune interesse dallo stesso individuate.

Il Comitato è composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti che sono individuati come di seguito:

- per l'ENEA nelle persone di:

a)

b)

- per la FEDERCASA nelle persone di:

a) POZZO Anna Maria, Direttore Tecnico;

b) ZANONCELLI Pierantonio;

- per la ESCOITALIA nelle persone di:

a) Valter Tius;

b) Emilio Ceriani;

Il Comitato provvederà a nominare un Presidente, che sarà scelto tra i rappresentanti delle Parti, in base ad un meccanismo di rotazione annuale.

Le Parti convengono che il Comitato si riunisca almeno con cadenza periodica trimestrale e, comunque, ogni qualvolta sarà convocato dal Presidente.

Qualora, durante il periodo di vigenza del presente Protocollo, un componente del Comitato, come sopra indicato, si trovi nell'impossibilità di continuare a ricoprire l'incarico medesimo, la Parte interessata provvederà a nominare tempestivamente un suo sostituto e a comunicare prontamente il relativo nominativo alle altre Parti.

Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun anno contrattuale il Comitato predisporrà una relazione avente ad oggetto le attività svolte nell'anno precedente e quelle in corso.

Le spese relative al funzionamento del Comitato sono a carico dei relativi Enti di appartenenza.

ART. 5

(Accordi di collaborazione)

Le attività relative a ciascun Progetto saranno disciplinate mediante appositi accordi di collaborazione, di volta in volta sottoscritti dai rappresentanti delle Parti muniti dei relativi poteri, contenenti i termini e le condizioni di svolgimento degli stessi, come definiti dal Comitato ai sensi del precedente articolo 4.

I singoli accordi di collaborazione inoltre, disciplineranno le modalità ed i limiti relativi al trattamento, alla diffusione ed all'utilizzo delle informazioni

e/o dei risultati, acquisiti o, comunque, connessi all'esecuzione dei relativi Progetti, in conformità alla normativa vigente.

Il finanziamento delle attività oggetto del presente Protocollo verrà reperito, di volta in volta, facendo ricorso al mercato e/o ai Programmi nazionali, comunitari e/o internazionali e non comporterà, in ogni caso, oneri di spesa a carico delle Parti.

ART. 6

(Svolgimento delle attività)

Per lo svolgimento delle attività di esecuzione del presente Protocollo, potranno essere utilizzati il personale, le strutture e/o le attrezzature dell'ENEA, di ESCOITALIA e/o di FEDERCASA, secondo le modalità di volta in volta concordate tra le Parti.

ART. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

I dipendenti di una delle Parti ovvero i soggetti non dipendenti ma, comunque, legati ad una delle Parti, che si rechino presso le sedi, i centri o laboratori dell'altra per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente Protocollo, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria ivi in vigore, nonché alla normativa relativa all'accesso.

In particolare, gli stessi saranno edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, una Parte riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

ART. 8

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo avrà durata pari a tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato per un analogo periodo previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo con un preavviso scritto alle altre Parti di almeno trenta giorni. In tal caso, gli impegni già assunti dalle Parti nell'ambito di ciascun accordo di collaborazione dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ART. 9

(Responsabili del Protocollo e degli Accordi di Collaborazione)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata dal Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile per l'ENEA è

Il Responsabile per FEDERCASA è

Il Responsabile per la ESCOITALIA è Valter Tius.

I predetti Responsabili avranno anche la funzione di Responsabili degli Accordi di Collaborazione per ciascuna Parte per la corretta esecuzione degli stessi.

ART. 10

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati delle attività)

I diritti sui risultati delle attività svolte in comune, nonché gli eventuali brevetti, appartengono, in linea generale, congiuntamente a tutte le Parti, le quali concorderanno, di volta in volta, mediante i singoli accordi di

collaborazione di cui al precedente art. 5, le relative quote di proprietà nonché le specifiche modalità di utilizzazione degli stessi.

ART. 11

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto.

ART. 12

(Divieto di cessione)

Il presente Protocollo, nonché i singoli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 5, non potranno essere ceduti, parzialmente o totalmente, a pena di nullità.

ART. 13

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e/o agli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 14

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è ritenuta personalmente responsabile per eventuali danni subiti dal proprio personale, dipendente e non, che frequenti le sedi e le

strutture dell'altra Parte per l'esecuzione di attività riconducibili al presente Protocollo.

A tal fine, ciascuna Parte dichiara che, prima dell'avvio di qualunque attività riconducibile al presente Protocollo, provvederà ad informare e rendere edotto il proprio personale, dipendente e non, dei rischi specifici legati alle prestazioni da eseguire e che, a tal riguardo, ha a disposizione tutti i mezzi e le conoscenze relativi alla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro. Dichiara, inoltre, che il proprio personale è coperto dalle assicurazioni di legge.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività riconducibili al presente Protocollo, si verificano danni a terzi, cose, luoghi o personale della parte ospitante, sarà ritenuta responsabile la Parte al cui personale è da imputare, direttamente o indirettamente, l'evento o il comportamento dannoso.

ART. 15

(Riservatezza)

Salvo quanto previsto nel precedente art. 5, le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale, dipendente e non, la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ART. 16

(Foro competente)

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo e/o degli accordi di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 17

(Registrazione)

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

....., lì.....

ENEA

Il Direttore Generale

Ing. Giovanni Lelli

FEDERCASA

Il Presidente

Sig. Luciano Cecchi

ESCOITALIA S.p.A.

Sig. Claudio G. Ferrari